

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], via [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), avverso la decisione in data 18/10/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti del 7.6.2012 che formulava nei suoi confronti i due seguenti capi di incolpazione:

“Per avere in violazione dell'art. 20 codice deontologico, usato espressioni offensive nei confronti della collega [TIZIO] nelle note conclusive 22/09/11 depositate il 26.09.11 nel giudizio n. 661/2010 RG e nel giudizio n. [OMISSIS]/2010 RG entrambi pendenti innanzi al Giudice di Pace di [OMISSIS], precisamente: “la speranza ... di [TIZIO] è quella di poter spillare qualche quattrino alla [MEVIA] ...”, “E' chiaro che l'obiettivo ... è sempre e solo uno: cercare di spillare dei soldi al [CAIO] ...” “Non si comprende per quale motivo la [TIZIO] pretenda ... il pagamento della propria prestazione professionale ... Sarà forse per il presunto ricorrente motivo venalmente persecutorio???”

In [OMISSIS] il 26.09.2011

Per non aver dato, in violazione dell'art. 22 codice deontologico, preventiva comunicazione per iscritto alla collega [TIZIO] in merito all'intenzione di promuovere nei di lei confronti giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale di risarcimento danni per colpa professionale, iscritto al n. 577/10 RG GDP [OMISSIS].

In [OMISSIS] antecedente al 26.09.11”

La vicenda disciplinare trae origine dall'esposto pervenuto al COA di Patti in data 5.10.11 con il quale l'avv. [TIZIO] chiedeva che, ove ne ricorressero i presupposti, fosse esercitato il potere disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] del Foro di [OMISSIS] in ordine ai fatti così come descritti in tale esposto.

Tali fatti possono essere così sintetizzati:

- l'avv. [TIZIO], previo apposito mandato, aveva prestato attività difensiva (rispettivamente: stragiudiziale e giudiziale) in favore del sig. [CAIO] e della sig.ra [MEVIA];
- l'avv. [TIZIO], non avendo ottenuto dai due assistiti lo spontaneo pagamento dei compensi professionali richiesti, depositava (previo visto di conformità del COA per le due notule emesse) due ricorsi per decreto ingiuntivo avanti al Giudice di Pace di [OMISSIS];
- quest'ultimo emetteva due D.I. e, più precisamente, il n. [OMISSIS]/2010 (per euro 1401,33) nei confronti di [MEVIA], il n. 97/2010 (per euro 802,69) nei confronti di [CAIO];
- i due ingiunti presentavano tempestive, distinte, opposizioni nei confronti dei due decreti, entrambi con l'assistenza ed il patrocinio dell'avv. [RICORRENTE];
- in particolare, l'atto di opposizione da quest'ultimo notificato nell'interesse della sig.ra [MEVIA], conteneva anche una domanda riconvenzionale di condanna nei confronti dell'avv. [TIZIO] per risarcimento danni da responsabilità professionale;

- l'avv. [RICORRENTE] non aveva provveduto ad inviare all'avv. [TIZIO] preventiva comunicazione scritta al fine di avvisarla della notifica degli atti di opposizione;
- il medesimo, inoltre, aveva utilizzato, negli scritti difensivi di entrambi i giudizi di opposizione e, in particolare, nelle note conclusive, espressioni offensive nei riguardi dell'avv. [TIZIO].

Con lettera racc.ta A/R 8/10/11, il Presidente del COA di Patti informava l'avv. [RICORRENTE] dell'esposto a suo carico, invitandolo a prenderne visione ed a far pervenire eventuali note difensive.

In data 9/11/11 l'Avv. [RICORRENTE] depositava note con documenti allegati.

Il Consiglio con deliberazione del 7.06.12 (comunicata all'interessato con raccomandata A/R del 22.6.2012) disponeva l'apertura del procedimento disciplinare a carico del predetto Avvocato per violazione degli artt. 20 e 22 CDF.

L'avv. [RICORRENTE], con atto notificato il 20/09/12 il medesimo veniva citato a comparire innanzi al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Patti all'udienza del 18/10/12 per rispondere dei fatti oggetto di incolpazione.

Alla detta udienza dopo la relazione del Presidente, il PM concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione della censura; l'Avv. [RICORRENTE] illustrava le proprie difese precisando altresì di non aver mai inteso violare il codice deontologico e, ove ciò fosse accaduto, di esserne dispiaciuto; concludeva quindi l'Avv. [OMISSIS], suo difensore, chiedendo il proscioglimento dell'incolpato o comunque l'irrogazione della sanzione più lieve rispetto a quella richiesta dal PM.

Il COA di Patti, all'esito dell'udienza del 18.10.2012, emetteva la decisione impugnata con la quale riconosceva la responsabilità disciplinare dell'incolpato e gli irrogava la sanzione della censura.

Nella motivazione il COA di Patti, con riferimento al primo dei due capi di incolpazione sopra riportati, rilevava che "le frasi in questione in nessun caso possono considerarsi semplici espressioni colorite ... (e che le stesse) non risultavano certo necessarie alla difesa degli assistiti ... e non sarebbero state giustificate neppure qualora la richiesta di pagamento fosse stata totalmente rigettata dal Giudice".

Con riferimento, invece, al secondo capo di incolpazione, il COA riteneva che la violazione del disposto dell'art. 22 del previgente C.D. fosse integrata dal fatto che l'avv. [RICORRENTE], nell'atto di opposizione a D.I. notificato per conto della sig.ra [MEVIA], aveva proposto, senza farla precedere da alcuna preventiva comunicazione scritta alla collega, una domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità professionale nei confronti dell'avv. [TIZIO].

La proposizione di tale domanda riconvenzionale, ad avviso del COA di Patti, poneva nel nulla l'argomentazione difensiva dell'avv. [RICORRENTE] secondo la quale, essendo il contenzioso giudiziale iniziato in virtù delle domande proposte dall'avv. [TIZIO] con due ricorsi per D.I. non vi sarebbe stata necessità di alcuna previa comunicazione scritta al fine di poter proporre le due opposizioni.

La formulazione della domanda riconvenzionale di cui sopra, infatti, secondo la motivazione del COA di Patti, faceva passare l'avv. [TIZIO] dal solo ruolo di attrice sostanziale a quello (anche) di convenuta.

L'avv. [RICORRENTE], con ricorso tempestivamente proposto, ha impugnato la decisione del COA di Patti chiedendo l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sostituzione della stessa con altra sanzione meno afflittiva. Il ricorrente non formulava alcuna istanza istruttoria.

L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi

Con riferimento al primo capo di incolpazione il ricorrente nega la violazione dell'art. 20 del previgente C.D. (ora art. 52 del nuovo C.D.) affermando che le frasi incriminate erano esclusivamente funzionali al pieno esercizio del diritto di difesa e, in particolare, "a contestare le richieste di pagamento dei compensi professionali".

Con riferimento, invece, al secondo capo di incolpazione (violazione dell'art. 22 C.D. previgente, ora art. 38 nuovo C.D.), l'avv. [RICORRENTE] deduce: di aver avuto, prima della notifica dei due atti di opposizione, due incontri con l'avv. [AAA] (difensore dell'avv. [TIZIO] nei due procedimenti monitori) al fine di pervenire ad una soluzione transattiva; di aver concordato anche un appuntamento direttamente con l'avv. [TIZIO] ma che quest'ultima non si era poi presentata; di essersi, alla fine, risolto alla notifica degli atti di opposizione in quanto stavano per scadere i relativi termini di legge.

Infine, in data 20 settembre 2017, il difensore del ricorrente faceva pervenire via mail alla segreteria del Consiglio Nazionale Forense, un'istanza di differimento dell'udienza fissata per il successivo 23 settembre, così motivando la richiesta: "stante l'impossibilità per il sottoscritto di presenziare alla stessa udienza e l'oggettiva difficoltà di rintracciare un sostituto, considerata la concomitanza delle consultazioni elettorali presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma".

DIRITTO

Occorre in primo luogo darsi conto del mancato accoglimento l'istanza di differimento dell'udienza 23.9.2017.

Il Consiglio, al proposito, non può che ribadire il costante orientamento secondo il quale "l'impedimento del difensore a comparire innanzi al Giudice disciplinare non può

ritenersi sussistente qualora generico e non documentale” (cfr. Consiglio Nazionale Forense 10.7.2017 n. 86).

Nel caso di specie l'istanza presentata dal difensore dell'avv. [RICORRENTE] è caratterizzata da entrambe tali ragioni ostative al suo accoglimento.

La stessa, infatti, tace del tutto su quale sia il motivo della indicata “impossibilità a presenziare” all'udienza e non è accompagnata da alcun documento dal quale possa comunque evincersi la sussistenza di un impedimento assoluto a comparire.

Venendo, invece, al merito dell'impugnazione, il Collegio ritiene che i motivi posti a sostegno del ricorso dell'avv. [RICORRENTE] non siano fondati e che debba, pertanto, confermarsi la responsabilità disciplinare di quest'ultimo con conferma della sanzione irrogatagli (censura).

Per ciò che concerne l'attribuibilità alle frasi incriminate dei caratteri di offensività o sconvenienza richiesti dall'art. 20 del previgente CDF (di contenuto sostanzialmente identico all'art. 52 del vigente C.D.) non può che convenirsi con la decisione impugnata laddove ha concluso per il carattere non rispettoso e lesivo della figura anche professionale dell'avv. [TIZIO].

L'esercizio del diritto di difesa, infatti, non può fungere da scriminante dell'illiceità deontologica di espressioni esorbitanti perché non pertinenti nè necessarie a sostenere la tesi adottata, gratuitamente offensive nei confronti del collega e, come tali, non rispettose dei generali doveri di dignità e decoro ai quali l'avvocato è comunque tenuto a conformarsi (in termini v., fra le tante, Consiglio Nazionale Forense n. 177/2014 e n. 47/2014).

Tali caratteristiche ricorrono nelle frasi riportate nel capo di incolpazione con le quali l'avv. [RICORRENTE] non si è limitato al mero esercizio del diritto di difesa delle parti assistite, ma ha accusato la collega di comportamenti (non tanto diretti a veder accertare l'esistenza del suo credito, quanto) volutamente “persecutori” nei confronti dei sig.ri [MEVIA] e caratterizzati da malafede (l'avv. [TIZIO] è stata accusata dall'incolpato di voler “spillar quattrini”, ovvero, secondo il significato di tale locuzione che si rinviene nei dizionari di italiano, di voler carpire con astuzia).

Si tratta, in buona sostanza, di espressioni del tutto irrilevanti rispetto alla linea difensiva portata avanti negli atti dell'avv. [RICORRENTE] (che mirava a contestare sia nell'an che nel quantum le pretese dell'avv. [TIZIO]) e, quindi, gratuitamente offensive e lesive del decoro e dell'immagine della collega.

La decisione del COA di Patti che ha affermato la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] in relazione al primo capo di incolpazione risulta, quindi, corretta.

Ad identiche conclusioni il Consiglio ritiene di dover giungere anche con riferimento al secondo capo di incolpazione.

Al proposito si concorda con il COA di Patti sul rilievo che la proposizione, nei confronti dell'avv. [TIZIO], di una domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale, integra la fattispecie di cui all'art. 22 C.D. previgente (art. 38 C.D. vigente).

Ritiene, infatti, il Collegio che

“L'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 22 canone II c.d.f. nell'attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell'adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l'ultimo, anch'esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia, cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello *spatium deliberandi* da parte del destinatario che possa permettere a quest'ultimo di evitare la sede giudiziaria.” (così Consiglio Nazionale Forense n. 200/2010).

Applicando tale disciplina al caso di specie si ha che l'avv. [RICORRENTE] aveva l'onere di preavvisare per scritto l'avv. [TIZIO] della intenzione di promuovere nei suoi confronti una domanda di condanna per responsabilità professionale e ciò in modo da consentire alla seconda di poter usufruire di un congruo spazio di tempo per una completa valutazione della situazione anche al fine di evitare la sede giudiziaria.

L'incolpato non ha rispettato tale onere, sì che deve essere confermata la sua responsabilità anche sotto il profilo della violazione dell'art. 22 previgente C.D.

Sul punto è, quindi, appena il caso di rilevare che non può tenere la difesa del ricorrente integrata dalla deduzione di fatti nuovi consistenti nell'aver per due volte, e prima della notifica degli atti di opposizione, incontrato la collega (avv. [AAA]) che difendeva l'avv. [TIZIO] nei due procedimenti monitori e nel non aver potuto incontrare personalmente quest'ultima per non essersi la stessa presentata ad un appuntamento già fissato e concordato.

Ora, a parte il fatto che tali difese sono contrarie a quella svolta dall'avv. [RICORRENTE] avanti al COA di Patti (v. la memoria difensiva 9.11.2011 nella quale l'incolpato si è difeso sul punto semplicemente sostenendo che “nessuna comunicazione doveva essere data all'avv. [TIZIO] in quanto il procedimento è stato iniziato dalla stessa con la notifica dei due D.I.”), quel che è essenziale osservare è che le nuove circostanze dedotte dall'avv. [RICORRENTE] nell'atto di impugnazione sono sfordite di qualsiasi supporto probatorio,

non essendo assistite da alcuna risultanza documentale e non avendo il ricorrente formulato alcuna istanza di istruttoria orale al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza di tali circostanze.

Ne deriva, quindi, che la mancata, previa, comunicazione scritta è rimasta priva di qualsiasi giustificazione che potesse far ritenere l'avv. [RICORRENTE] privo di responsabilità disciplinare in ordine ai fatti di cui al capo di incolpazione.

Resta, quindi, solo da valutare la congruità della sanzione inflitta alla luce del fatto che, come noto, l'art. 65 l.n.247/2012 ha introdotto il principio del favor rei prevedendo che le norme contenute nel nuovo codice Deontologico si applichino anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato.

Ricorda, tuttavia, il Collegio, che, ai fini dell'eventuale applicazione del principio del "Favor rei", la valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale, ma deve tener conto anche delle eventuali aggravanti ex art. 53 l.n. 247/2012 e 22 C.D. vigente (in termini v. Cass. S.U. ordinanza n. 22521/2016).

Nel caso di specie le condotte illecite poste in essere dall'avv. [RICORRENTE] trovano la loro disciplina negli art. 52 ("Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti") e 38 ("Rapporto di colleganza") del nuovo Codice Deontologico.

La prima di tali disposizioni prevede, quale sanzione edittale, la censura e quali sanzioni attenuate ed aggravate, rispettivamente, l'avvertimento e la sospensione fino ad un anno.

La seconda disposizione prevede, invece, la sanzione edittale dell'avvertimento, quella attenuata del richiamo e quella aggravata della sospensione di due mesi.

Ritiene il Collegio che, alla luce del complessivo comportamento del ricorrente (che ha tenuto due condotte contrarie alle norme deontologiche) e dell'elemento soggettivo che ha caratterizzato le stesse (la mancata comunicazione scritta è frutto di un comportamento cosciente e volontario, mentre le frasi offensive, come si legge, nelle note difensive 9.11.2011, dipendono dal fatto che l'avv. [RICORRENTE] "non ha fatto altro che riportare quello che era lo stato d'animo dei propri assistiti", quindi non operando l'indispensabile filtro proprio dell'opera dell'avvocato) non ricorrano le condizioni per l'applicazione di sanzioni di minor gravità rispetto alla censura irrogata dal COA di Patti

P.Q.M.

visti gli artt. 40 n. 3 e 54 RDL n.1578/1933 e 59 e segg. RD n. 37/1934;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2017;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria